

## NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

### DEFINIZIONI SPECIFICHE

Nel testo che segue si intende per:

<b>Allianz Global Assistance:</b>	il marchio che identifica AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Bagaglio:</b>	l'insieme dei capi di vestiario, delle apparecchiature foto-cine-ottiche, dei computer, delle agende elettroniche, dei telefoni portatili e degli smartphone, di proprietà dell'Assicurato o del Contraente, che l'Assicurato stesso indossa o porta con sé durante la missione.
<b>Centrale Operativa:</b>	la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
<b>Europa:</b>	Italia, Svizzera e i paesi aderenti all'accordo di Schengen.
<b>Evento:</b>	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
<b>Familiare:</b>	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora dell'Assicurato nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
<b>Franchigia/scoperto:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
<b>Infortunio:</b>	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea; il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
<b>Italia:</b>	
<b>Malattia:</b>	l'alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
<b>Missione:</b>	il viaggio di lavoro, in località poste al di fuori della sede del Contraente e/o del territorio comunale di residenza dell'Assicurato, che comporti il mutamento temporaneo del luogo dove il lavoratore presta abitualmente la propria attività.
<b>Mondo:</b>	Italia, Europa e tutti i paesi non aderenti all'accordo di Schengen, con esclusione di U.S.A. e Canada.
<b>Residenza:</b>	il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

### CONDIZIONI COMUNI

#### art. 1. Decorrenza e operatività

La garanzia decorre ed è operante:

- 1.1 dell'inizio della missione e fino al termine della missione stessa, **con un massimo di 90 giorni** consecutivi;
- 1.2 per la destinazione comunicata. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per la missione risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito [www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/](http://www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/);
- 1.3 **nei limiti dei capitali e delle prestazioni previste per il luogo ove si è verificato l'evento, sempreché questo sia compreso nella destinazione comunicata.**

**La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.**

#### art. 2. Persone assicurabili

L'Impresa assicura le persone:

- in missione
- residenti o domiciliate, anche temporaneamente, in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della partenza per la missione.

Nel caso di **persona fisica**, sono assicurabili le persone che intrattengano con il Contraente un rapporto di:

- **lavoro subordinato o parasubordinato,**
- **collaborazione o consulenza, purché la missione sia svolta formalmente per l'esecuzione di una mansione connessa con l'attività svolta istituzionalmente dal Contraente.**

Nel caso di **persona giuridica**, sono assicurabili:

- il titolare;
- il legale rappresentante;
- il socio a responsabilità illimitata;
- i membri del Consiglio di Amministrazione.

#### art. 3. Persone non assicurabili

L'Impresa, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato, non assicura le persone affette da:

- alcolismo;
- tossicodipendenza;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive;
- psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili.

L'assicurazione cessa al manifestarsi, anche nel corso della copertura, di tali affezioni senza obblighi per l'Impresa di corrispondere indennizzi per eventuali sinistri.

#### art. 4. Limiti di età

L'assicurazione è operante per le persone di età non superiore ai **75 (settantacinque) anni**.

Tuttavia, per gli Assicurati che raggiungano tale limite di età nel corso della missione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino al rientro o cessazione della missione stessa.

#### art. 5. Esclusioni Comuni

Allianz Global Assistance, oltre a quanto escluso nelle specifiche garanzie, esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) missione intrapresa verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) stati di gravidanza oltre la 26<sup>a</sup> settimana;
- r) suicidio o tentativo di suicidio;
- s) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- t) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- u) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- v) quarantene.

#### art. 6. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

##### 6.1 dare avviso a:

- Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

##### 6.2 mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista dalle condizioni di polizza.

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio di legge del giorno in cui sono state sostenute.

#### art. 7. Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

### PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

#### art. 8. ASSISTENZA IN MISSIONE

##### 8.1 Oggetto

Allianz Global Assistance in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in missione, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga previo contatto telefonico le seguenti prestazioni:

- a. consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

- b. interprete telefonico a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco prendendo a proprio carico la spesa **fino alla concorrenza di € 700,00**;
- c. segnalazione di un medico specialista all'estero, compatibilmente con le disponibilità locali. Il costo della visita è integralmente a carico dell'Assicurato;
- d. invio di un medico al fine di fornire:
- consulto o supporto ai medici curanti locali, anche per la gestione in loco del caso clinico;
  - organizzare, ove si renda necessario, il Rientro Sanitario dell'Assicurato.
- Allianz Global Assistance terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti di viaggio del medico, andata e ritorno;
  - il costo totale di utilizzo del medico, qualora si renda necessario il Rientro Sanitario;
  - i primi 4 giorni di utilizzo del medico nei casi in cui l'intervento si concluda con cure od ospedalizzazione in loco.
- La presente prestazione sarà erogata ad insindacabile giudizio dei medici della Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, considerate le condizioni del paziente e del luogo o centro di ospedalizzazione in cui si trova;
- e. viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale **con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni**. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico:
- un biglietto di andata e ritorno
  - le spese di soggiorno [pernottamento e prima colazione] **nel limite di € 100,00 al giorno per un massimo di 5 giorni consecutivi**;
- f. pagamento delle spese di prolungamento soggiorno, nel caso in cui lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando né il ricovero ospedaliero né il rientro sanitario organizzato, non gli consenta, a seguito di certificazione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla scadenza prevista. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico:
- le spese di albergo [pernottamento e prima colazione] fino ad un importo massimo di **€ 200,00** al giorno per **un massimo di tre giorni** successivi alla data stabilita per il rientro.
- g. rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio o alla sua residenza, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
- Allianz Global Assistance:
- organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;
  - mette a disposizione un'assistenza medica o infermieristica, se richiesta dalle condizioni di salute dell'Assicurato.
- Allianz Global Assistance non effettua la prestazione in caso di:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso della missione o che, comunque, non ne impediscano la continuazione/prosecuzione;
  - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
- h. trasporto – rientro sanitario
- dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;
  - dal centro medico alla residenza dell'Assicurato.
- Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario:
- previo accordo tra i medici curanti;
  - tenendo a proprio carico tutte le spese;
  - con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:
    - "sanitario", appositamente attrezzato, nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali verso un centro meglio attrezzato;
    - "di linea, classe economica, appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi.
- Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario in caso di:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso della missione o che, comunque, non ne impediscano la continuazione/prosecuzione;
  - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
- i. sostituzione dell'Assicurato con un collega. Allianz Global Assistance:
- organizza il viaggio di andata del sostituto;
  - sostiene le spese di un biglietto di viaggio di rientro fino ad un massimo di **€ 1.500,00**
- La prestazione è operante esclusivamente nei casi di interruzione della missione per:
- malattia o infortunio dell'Assicurato non curabili sul posto;
  - malattia grave di un familiare con prognosi superiore a **7 giorni** o suo decesso;
- j. rimpatrio della salma fino al luogo della sepoltura paese di nazionalità dell'Assicurato. Allianz Global Assistance si incarica dell'adempimento di tutte le formalità sul posto, in conformità con le norme internazionali e tiene a proprio carico:
- le spese di trasporto e di inumazione **fino a € 20.000,00** Sono escluse le spese funerarie e dell'eventuale recupero della salma;
  - il costo, **fino a € 1.000,00** del biglietto di viaggio di andata e ritorno di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento;
  - le spese di pernottamento della prima notte di un familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento;
- k. traduzione della cartella clinica. Allianz Global Assistance provvede, su esplicita richiesta dell'Assicurato, a tradurre la cartella clinica. La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico di Allianz Global Assistance dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo all'italiano ed esclusivamente con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 196 (c.d. legge sulla privacy);
- l. informazioni sanitarie. Allianz Global Assistance in caso di trasporto/rientro sanitario, per permettere un adeguato raccordo anamnestico, fornisce ai medici curanti del Centro medico di destinazione le informazioni sanitarie in suo possesso.

Allianz Global Assistance, inoltre, in caso di necessità dell'Assicurato in missione, organizza ed eroga anche le seguenti prestazioni:

- m. rientro anticipato dell'Assicurato determinato da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a **7 giorni** di uno dei familiari a casa. Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese del biglietto di missione **fino ad un massimo di € 1.500,00**;
- n. anticipo di denaro in caso di comprovata necessità.

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato un **importo massimo di € 2.000,00**, con garanzia bancaria e con l'impegno dell'Assicurato di restituzione entro **30 giorni**.

**o. assistenza legale in missione - anticipo cauzione.**

Allianz Global Assistance:

- reperisce un legale per gestire in loco le controversie private che coinvolgono direttamente l'Assicurato;
- tiene a proprio carico le relative spese ragionevolmente necessarie **fino a € 1.000,00**

Allianz Global Assistance, inoltre, anticipa **fino a € 5.000,00**, con garanzia bancaria e con l'impegno dell'Assicurato di restituzione entro 30 giorni dall'anticipo stesso:

- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti personali di natura colposa;
- la cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

**8.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni Comuni)**

Allianz Global Assistance, oltre a quanto previsto all'art. 5, non prende in carico gli eventi conseguenti o determinati, direttamente ed indirettamente da:

- a. organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- b. viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- c. interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- d. prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- e. patologie croniche;
- f. ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- g. partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- h. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- i. nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
  - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
  - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- j. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

**8.3 Disposizioni e limitazioni**

- a. I capitali assicurati devono intendersi per Assicurato e missione;
- b. le prestazioni di assistenza sono prestate:
  - nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
  - nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività;
  - con utilizzo dei mezzi e delle strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c. la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende con:
  - aereo di linea (classe economica);
  - treno prima classe;
  - traghetto.
- d. Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- e. Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
  - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
  - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- f. Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- g. L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

**art. 9. ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA**

**9.1 Oggetto**

In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi ad un familiare a casa, purché convivente dell'Assicurato in missione, Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga le seguenti prestazioni:

- a. consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora il familiare dell'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal familiare. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste
- b. informazione diretta telefonica all'Assicurato, in missione, dell'evento che ha colpito il familiare. La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento;

- c. invio di un medico al familiare dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del familiare al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.  
**AVVERTENZA:** In caso di emergenza, il familiare o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- d. trasporto al centro medico quando le condizioni del familiare richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto, tenendo a proprio carico il costo della prestazione.  
**AVVERTENZA:** In caso di emergenza, il familiare o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- e. organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici. Allianz Global Assistance entro **due giorni lavorativi** dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Centri Convenzionati più vicini alla residenza familiare. Allianz Global Assistance, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico del familiare;
- f. trasferimento ad un centro di alta specializzazione per infortunio o malattia acuta del familiare non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a **giudizio dei medici curanti in accordo con Allianz Global Assistance**, il trasferimento del familiare in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione. Allianz Global Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario del familiare con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di **€ 1.300,00**.

## art. 10. SPESE MEDICHE

### 10.1 Oggetto

Allianz Global Assistance in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in missione, **tramite la Centrale Operativa, preventivamente contattata**, provvede:

- a. al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.  
 Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate **sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.**  
 La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di Allianz Global Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo **non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera**.
- Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:
- b. al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
- c. al rimborso delle spese per:
- ✓ visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
  - ✓ cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital);
  - ✓ soccorso e ricerca in mare e montagna;
- d. al rimborso delle spese:
- ✓ mediche di bordo;
  - ✓ per cure odontoiatriche urgenti;
  - ✓ per cure sostenute al rientro, entro **30 giorni**, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in missione.

### 10.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni Comuni)

Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:

- a. organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital, avvenuto ai sensi dell'art. 10.1 lett a). La Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
  - b. viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
  - c. patologie croniche;
  - d. interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
  - e. cure riabilitative;
  - f. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
  - g. prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
  - h. visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in missione;
  - i. espunti e/o trapianti di organi;
  - j. partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
  - k. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- l. nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
    - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
    - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospende immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
  - m. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

### 10.3 Criteri di corresponsione dei rimborsi - Franchigia

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi per ciascun Assicurato, in base ai criteri di polizza



e secondo la seguenti modalità:

- nessun rimborso spetta quando la spesa accertata sia inferiore o uguale a € 100,00
- nel limite del capitale previsto, senza alcuna deduzione le spese accertate maggiori di € 100,00

#### 10.4 Disposizioni e limitazioni

- a. I capitali si devono intendere per assicurato e missione.
- b. Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":
  - nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività;
  - con il sottolimito per le rette giornaliere di degenza di € 250,00;
  - anche più volte nel corso della missione ma, comunque, fino ad esaurimento del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti per persona e per missione previsti nella Tabella Capitali Assicurati e nel frontespizio del Certificato di Assicurazione;
  - per un massimo di 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

### art. 11. BAGAGLIO

#### 11.1 Oggetto

Allianz Global Assistance indennizza all'Assicurato o il Contraente dei danni materiali e diretti derivanti da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.

Allianz Global Assistance rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato e con il massimo di € 300,00 per persona e per periodo assicurativo:

- ✓ le spese sostenute per il rifacimento dei seguenti documenti personali sottratti:
    - passaporto;
    - patente;
    - carta di identità.
  - ✓ gli acquisti di prima necessità effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio registrato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.
- La garanzia decorre dal momento della presentazione al banco del check in del volo di andata per le operazioni di consegna bagaglio e termina al momento del arrivo alla destinazione finale.

**Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.**

#### 11.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni Comuni)

Allianz Global Assistance non indennizza i danni:

- a. derivanti od imputabili a rotture, danneggiamenti, bagnamento e colaggio di liquidi;
  - b. a beni non espressamente previsti nelle "Definizioni";
  - c. verificatisi quando:
    - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
    - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
    - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
  - d. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
- Sono, inoltre, esclusi:
- e. i corredi foto-cine-ottici, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili, gli smartphone e loro accessori affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
  - f. denaro in ogni sua forma;
  - g. titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
  - h. gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
  - i. monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio.

#### 11.3 Disposizioni e limitazioni

Allianz Global Assistance effettua il rimborso:

- a. fino alla concorrenza del capitale assicurato come previsto dalla Tabella Capitali Assicurati e dal frontespizio del Certificato di Assicurazione;
- b. con il limite di:
  - € 1.000,00 per le apparecchiature foto-cine-ottiche, i computer, le agende elettroniche i telefoni portatili e gli smartphone;
  - € 300,00 per tutti gli altri oggetti;
- c. considerando quale unico oggetto:
  - tutto il materiale foto-cine-ottico;
  - il computer e gli accessori;
  - le agende elettroniche, i telefoni portatili, gli smartphone e i loro accessori;
- d. in base al valore commerciale delle cose sottratte al momento del sinistro;
- e. senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f. ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore responsabile.

#### 11.4 Corresponsione del rimborso

Qualora il sinistro è riferito a oggetti concessi in uso dal Contraente per permettere lo svolgimento dell'attività professionale, l'Assicurato riconosce al Contraente l'esclusiva titolarità del diritto all'indennizzo.

#### art. 12. IN CASO DI SINISTRO

--- AVVERTENZA ---

#### ASSISTENZA IN MISSIONE – ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA - SPESE MEDICHE

##### 12.1 *In caso di necessità*

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa al numero

**+39 02 266 09 137**

attivo 24 ore su 24 tutto l'anno

fornendo:

- dati anagrafici
- codice fiscale
- numero della presente polizza
- tipo di intervento richiesto
- recapito temporaneo

inoltre:

*in caso di ricovero ospedaliero*

- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente)
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato

*in caso di assistenza ai familiari a casa*

- recapito dell'Assicurato in missione e/o del familiare convivente a casa richiedente la prestazione

##### 12.2 *In caso di richiesta di rimborso*

In caso di richiesta di rimborso di spese mediche direttamente sostenute, l'Assicurato deve darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance specificando:

- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- numero di polizza;
- codice fiscale;
- nome e codice fiscale del titolare del conto corrente e codice IBAN.

Allegando, inoltre:

- certificazione medica o documentazione attestante l'evento
- originale delle spese effettivamente sostenute.

Per ogni tipologia di sinistro Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

#### BAGAGLIO

##### 12.3 *In caso di richiesta di rimborso*

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance, entro **30 giorni** dal rientro, specificando:

- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- numero della presente polizza;
- recapito telefonico;
- nome e codice fiscale del titolare del conto corrente e codice IBAN. Qualora la richiesta di indennizzo è riferita anche a beni di proprietà del Contraente, indicare, inoltre, i dati, il C.F. / P.Iva e IBAN di quest'ultimo.

Allegando, inoltre:

*in caso di furto, scippo, rapina e incendio*

- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e la documentazione attestante il loro valore;
- per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;

*in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto*

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- risposta del vettore aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
- ricevute di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale.

**art. 13. TABELLA CAPITALI ASSICURATI**

**13.1 SPESE MEDICHE**

Tabella capitali assicurati	Per missione in:			
	Italia	Europa	Mondo	Usa/Canada [compreso Mondo]

**13.2 BAGAGLIO**

Tabella capitali assicurati	Per missione in:			
	Italia	Europa	Mondo	Usa/Canada [compreso Mondo]

**AGA International S.A.**  
Rappresentanza Generale per l'Italia

**Contraente**

